



**UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI  
TRIBUNALE DI TREVISO**

Viale Verdi n.18 – 31100 Treviso  
Tel. 0422 – 418491/418495 - fax 0422 - 418469

Prot. 4553/15

5180



03 SET. 2015

Oggetto: rilascio di copie uso trascrizione di pignoramenti immobiliari e di autoveicoli notificati a mezzo del servizio postale e/o ex art. 140 cpc.

**All'Ordine degli Avvocati del Foro di Treviso**

Con riferimento all'oggetto, la sottoscritta, vista la nota del Ministero della Giustizia che si allega, comunica che per gli atti ricevuti a far data dal 1° settembre 2015 il rilascio delle copie conformi uso trascrizione di atti notificati per posta e/o ex art. 140 cpc può essere espletato dall'avvocato del creditore.

La nota allegata è stata trasmessa dalla scrivente al Direttore della sede dei Registri Immobiliari di Treviso e all'Ufficio Provinciale ACI.

Distinti saluti.

**Il Funz. Dirigente Unep  
Dott.ssa Franca Cantore**

ALLA C.A. DEL DIRETTORE DI SEDE

UFFICIO UNICO UFFICIALI GIUDIZIARI

CANCELLERIA DI TREVISO

216

RIVISTA DEL CANCELLIERE 2015

FRANCA  
Funzionario Dirigente UNEP

SERVIZI GIUDIZIARI

### Rilascio di copie negli uffici NEP

È stato chiesto al Ministero «se il potere di rilascio della copia conforme per uso trascrizione è limitato al solo ufficiale giudiziario (ora funzionario UNEP) che ha eseguito materialmente l'atto, oppure se, all'interno dello stesso ufficio NEP, detta copia possa essere rilasciata anche da un ufficiale giudiziario diverso dall'esecutore».

Sulla materia, con nota 17 maggio 2015, senza numero del Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, Dir. Gen. Giust. Civ., è stato ribadito quanto a suo tempo espresso nella precedente nota 27 aprile 2009, n. 6/592/03-1/2009/CA.

Come è noto, il rilascio di copie autentiche di atti di pubblici ufficiali e di parti private a cura dell'ufficiale giudiziario è disciplinato dall'art. 111, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, il quale statuisce che «l'ufficiale giudiziario, quando deve provvedere alla notificazione di atti rilasciati in copia dal notaio o da altro pubblico ufficiale competente, è autorizzato a fare le altre copie che deve consegnare alle parti» (primo comma) e, in aggiunta a tale competenza, il medesimo «è autorizzato a rilasciare le copie degli atti da lui redatti, nonché degli atti privati di cui le parti chiedono la notificazione» (secondo comma).

Inoltre, la precedente apposita circolare 7 luglio 1994, n. 14/94 del Min. G.G., Dir. Gen. Aff. Civ., Segr. (in *Rivista*, 1994, 461) aveva affermato che il rilascio di copie conformi di atti da parte dell'ufficiale giudiziario è correlato alle funzioni espletate.

Con riguardo al caso di atti di pignoramenti immobiliari eseguiti a mezzo del servizio postale, allorquando l'ufficiale giudiziario esecutore dell'atto al momento della richiesta di parte, per rilascio di copia ad uso trascrizione, non è presente in ufficio detta conformità può essere rilasciata anche da altro collega, fermo restando che il citato art. 111, D.P.R. n. 1229/1959 non conferisce al predetto funzionario «una generale competenza in materia di rilascio di copie autentiche di atti pubblici (che resta riservata al pubblico ufficiale emittente o depositario o destinatario, nonché al notaio, al cancelliere, al segretario comunale o ad altro funzionario incaricato dal sindaco) né una competenza specifica al rilascio di copie conformi all'originale degli atti giudiziari, spettante ope legis al cancelliere».

Con l'entrata in vigore della riforma delle esecuzioni di cui al D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che ha apportato modifiche ad alcuni arti-

ALLA E.A. DEL DIRETTORE A SEDE

agli uffici NEP

scio della copia  
ziale giudiziario  
nte l'atto, oppu-  
ia possa essere  
dall'esecutore».  
umero del Min.  
è stato ribadito  
27 aprile 2009,

di pubblici uffi-  
io è disciplinato  
ale statuisce che  
notificazione di  
ufficiale compe-  
consegnare alle  
za, il medesimo  
redatti, nonché  
azione» (secondo

o 1994, n. 14/94  
1994, 461) aveva  
a parte dell'uffi-

mobiliari eseguiti  
giudiziario ese-  
e, per rilascio di  
detta conformità  
restando che il  
al predetto fun-  
rilascio di copie  
ubblico ufficiale  
otaio, al cancel-  
io incaricato dal  
li copie conformi  
s al cancelliere».  
oni di cui al D.L.  
zioni, dalla legge  
he ad alcuni arti-

coli del codice di procedura civile, il rilascio di copie conformi per uso trascrizione sia nei pignoramenti immobiliari (art. 557, secondo comma, c.p.c.) che in quelli degli autoveicoli (art. 521-bis, quinto comma, c.p.c.) pur continuando a rientrare nella competenza funzionale dell'ufficiale giudiziario è altresì espletabile dall'avvocato del creditore («La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo»).

In merito è inoltre il caso di rilevare che ai sensi dell'art. 16-bis, secondo comma, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 18, quarto comma, D.L. n. 132/2014, è stato previsto che «a decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli artt. 518, sesto comma, 543, quarto comma, e 557, secondo comma, c.p.c.. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dei casi previsti dal comma 9-bis».